



COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28-03-2024

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE nr. 4 (puntuale), allo STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (P.I.: Piano degli Interventi), ai sensi dell'art. 18/commi 2 e 3, della L.R. nr. 11/2004, denominata "EX CASE ISOTTON BOMBARDA" per ristrutturazione edificio esistente con contestuale demolizione e ampliamento in recupero dell'impianto urbano originario (committente Fondazione Basilio Martinelli O.N.L.U.S.)

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
FAVERO VALERIO	Presente	FINATO ISABELLA	Presente
BARON MAURA	Presente	ZATTA IVANO	Presente
CUNIAL ARIANNA	Presente	BIZZOTTO SILVIA	Presente
TOSCAN GIUSEPPE	Presente	CUNIAL ANDREA	Assente
ZULIAN LUCIANO	Presente	BASSO PAOLO	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente		

Risultano presenti n. **10** e assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, FRANCESCA BRAZZALOTTO**, in qualità di segretario verbalizzante.

Il sig. **VALERIO FAVERO, SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

il **CONSIGLIO COMUNALE****PREMESSO** che:

- il **Comune di Possagno** è dotato di **Piano Regolatore Generale**, adottato con **D.C.C. n. 61 del 19.12.1988** e approvato con D.G.R. Veneto n. 3608 del 22.06.1990, ai sensi della Legge Regionale 27.06.1985, n. 61, e successive varianti;
- la Regione del Veneto, con L.R. del 23.04.2004, n. 11 recante "Norme per il governo del territorio", si è dotata di una nuova normativa urbanistica, che modifica in modo sostanziale le procedure ed i contenuti finora seguiti per la redazione dei piani urbanistici;
- l'art. 12 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni "Norme per il Governo del Territorio" suddivide il Piano Regolatore Generale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
- ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11 del 2004 recante "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale (PRC), che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ovvero il PATI ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI);
- la pianificazione urbanistica comunale di Possagno si esplica pertanto mediante il **Piano Regolatore Comunale** che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel **Piano di Assetto del Territorio** (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel **Piano degli Interventi** (P.I.);
- il **Comune di Possagno** si è dunque dotato del **Piano di Assetto del Territorio Intercomunale** (PATI) denominato "**Diapason**", redatto in co-pianificazione con i Comuni di **Castelcucco** e **Pieve del Grappa**, ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, approvato con **D.C.C. n. 11 del 28.09.2009** e dalla **Conferenza dei Servizi** del 19 ottobre 2010 e ratificato con delibera della Giunta Provinciale n. 332 del 22.11.2010 (B.U.R. n. 94 del 17.12.2010), ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L. R. 23.04.2004 n. 11;
- l'articolo 48, comma 5 bis, della L.R. n. 11/2004 recita: "A seguito dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il Piano degli Interventi (P.I.)";
- il Comune, al fine di adottare ed approvare lo strumento urbanistico denominato **Piano degli Interventi** (P.I.), che, in coerenza e in attuazione del P.A.T.I., individua e disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione e trasformazione del territorio, ha effettuato le indagini di **microzonazione sismica** del territorio comunale e l'analisi delle **Condizioni Limite di Emergenza** (C.L.E.), sulla base delle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.04.2006, n. 3519 "Criteri generali per individuazione delle zolle sismiche e per la formazione e l'aggiornamento delle medesime zone" e delle Linee guida approvate con D.G.R.V. n. 1572 del 03.09.2013;
- lo **Studio di Microzonazione Sismica di 1° livello** e **CLE** redatti ai sensi della D.G.R.V. n. 1664/2016 sono in atti dal 02.05.2017/prot. 2778, e sono stati approvati con **D.G.C. nr. 39 del 08.05.2017**;
- il **Comune di Possagno** si è dotato quindi di **Piano degli Interventi** adottato con **D.C.C. n. 25 del 22.09.2014**, poi sostituita con **D.C.C. n. 33 del 30.07.2018** e finalmente approvato con successiva **D.C.C. n. 40 del 29.11.2018**;
- con la **D.C.C. nr. 03 del 24.02.2021**, è stata approvata la "**Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio intercomunale (PATI)**", per adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14 recante "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11"¹;
- con la **D.C.C. nr. 04 del 24.02.2021**, è stata approvata la "**Variante nr. 1 (generale) al Piano degli Interventi (P.I.) ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11**", precedentemente adottata con D.C.C. n° 14 in data 27.07.2020;
- con **Determinazione nr. 430/RG del 12.12.2022** (poi integrata con la **nr. 376/RG del**

¹ Variante adottata con D.C.C. n. 12 del 28.07.2020

28.12.2023), è stato quindi affidato allo studio tecnico **TOMBOLAN & ASSOCIATI** di Padova (PD), l'incarico delle attività professionali connesse alla redazione della **variante generale al P.I.**;

- con la **D.C.C. nr. 08 del 22.03.2023**, si è preso atto del "**Documento programmatico al piano degli Interventi**" (c.d. Documento del Sindaco), ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i., laddove tale provvedimento:
 - ha costituito avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione con altri enti pubblici ed associazioni economiche e sociale eventualmente interessati, così come previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
 - ha dettato le linee guida per predisporre e diffondere apposito **Avviso Pubblico** per la redazione della **Variante nr. 2** (generale) al Piano degli Interventi (PI), finalizzato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da inserire eventualmente nel Piano stesso (quindi con carattere puramente ricognitivo), fermo restando che le stesse dovevano assicurare il perseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, economica e sociale e di tutela del paesaggio e delle identità storiche culturali ribaditi dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e che dovranno affrontare le tematiche contenute nel Documento Programmatico del Sindaco;
- con **Determinazione nr. 191/RG del 11.07.2023**, è stato affidato, alla ditta **ECORICERCHE S.r.l.** di Bassano del Grappa (VI), l'incarico professionale per la redazione del "**Piano di Classificazione Acustica**" del comune di **Possagno**: Piano in via di perfezionamento;
- con **Determinazione nr. 258/RG del 02.10.2023**, è stato affidato, al **geologo SARTOR dr. LIVIO** di Maser (TV), lo studio di **MICROZONAZIONE SISMICA di 3° livello** delle aree urbanizzate e da urbanizzare del Comune di Possagno: Studio completato e trasmesso in atti ex prot. n. 0008749 del 11-12-2023;
- con **Determinazione nr. 280/RG del 25.10.2023**, è stato affidato, allo Studio **SINTESI** di **ing. Stefano Zorba** di Ponte di Piave (TV), lo studio delle "**ZONE di ATTENZIONE**" del Comune di Possagno, ai sensi ai sensi dell'art. 9 e dell'Art. 6/comma 1, lett. c), dell'Allegato V al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA): Studio in via di perfezionamento;
- mediante "**Avviso Pubblico**" del **23.08.2023**, si è notiziato la cittadinanza dell'avvio di raccolta delle "manifestazioni di interesse" (scadenza al 23.10.2023 e successive proroghe), utili alla redazione della "**variante generale nr. 2 al piano degli interventi**",
- con la **D.C.C. nr. 54 del 29.12.2023**, è stata **approvata** la "**Variante nr. 3** (puntuale) **al Piano degli Interventi (P.I.)**", ai sensi del comma 6, dell'art. 24/bis della L.R. 27/2003, quale presa d'atto della determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi correlata ai lavori di "Costruzione Nuovo Asilo Nido Comunale" - CUP C65E22000010001 (ex PNRR: Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 - Next Generation EU);
- la **Fondazione Basilio Martinelli O.N.L.U.S.** ha trasmesso in atti, ex **prot. 1002 del 08.02.2024**, la richiesta, integrata con note ex **prot. n. 1296 del 19.02.2024 et prot. n. 1573 del 28.02.2024**, al fine di eseguire un intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia, mediante ristrutturazione degli edifici esistenti, con contestuale demolizione e ampliamento in recupero dell'impianto urbano originario, del sito denominato "EX CASE ISOTTON – BOMBARDA", in quanto gli interventi sopra richiesti con la vigente strumentazione urbanistica non sono ammessi;

ATTESO che:

- ai sensi **dell'art. 18** (Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi), della L.R. nr. 11/2004 e s.m.i. (stralcio):
 1. Il sindaco predisporre un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
 2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
 3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta

giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR dell'avviso della avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del comune.

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.

PRESO ATTO che:

- la **Fondazione Basilio Martinelli O.N.L.U.S.** è titolare di diritti reali, come da Atto Nr. 154.878/Rep. del 30.12.2022 - Nr. 54.698/Racc. Notaio dottor FRANCESCO IMPARATO, sugli immobili di seguito elencati:
 - Catasto Fabbricati – Comune di Possagno - Foglio n. 9° - mappale n. 131, sub 8, 9, 10 e 11 (compendio immobiliare denominato “Ex Case Bombarda Isotton”)
- l'edificio sopracitato, nel piano degli interventi vigenti, risulta rispettivamente:
 - sito in una zona territoriale identificata da Piano degli Interventi come “**ZTIO 1.7 – Centro storico**”. Lo stesso rientra in vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs n.42/2004 in zona tutelata da D.M 12 maggio 1967 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 142 del 9 giugno 1967;
 - Zona “Fa/4” – Aree per l'istruzione, l'educazione e la cultura - art. 36.4 NTO (Sa);
- l'edificio non rientra tra i beni di cui all'art. 10, comma1, del d.lgs. n. 42/2004 di interesse culturale, come da Valutazione di Interesse Culturale del 09 febbraio 2022;
- nel Comune di Possagno è stato recentemente redatto uno **Studio di fattibilità tecnico-economica**, per un programma di rivalutazione di una vasta area urbana, ai fini di arricchire il territorio con attività di carattere socio-sanitario, sportivo e culturale;
- in particolare, nello **Studio** succitato sono ricompresi:
 1. un centro di riabilitazione per persone diversamente abili e paralimpici;
 2. scuole elementari pubbliche (di recente costruzione);
 3. il complesso scolastico **Istituto Cavanis** per l'istruzione superiore;
 4. un nuovo complesso sportivo e culturale con pista d'atletica e palestre accessorie;
 5. il sistema Canova con il Tempio Canoviano fino alla Gipsoteca a sud;
- l'intervento di cui trattasi considera la rivalutazione di un edificio inserito nel tessuto storico del paese, il quale avrà funzione di convitto, con disponibilità per circa **50 posti letto**, oltre a spazi per attività di tipo commerciale e/o culturale a servizio del più ampio programma di interventi sopracitato;

RILEVATO che:

- allo stato attuale, il complesso “**ex Case Bombarda-Isotton**”:
 - è costituito da diverse parti, aggiunte o rimaneggiate nei secoli: il complesso originario risulta grandemente snaturato nell'impianto generale;
 - la parte originaria, a nord est, costituisce ancora oggi un elemento architettonico di valenza storico-architettonica (tranne per l'appendice ovest del blocco, totalmente snaturata);
 - diversamente, per il resto del complesso, in seguito ad interventi di ristrutturazione pesante eseguiti nella parte nord-ovest nel dopoguerra e per l'aggiunta di recente costruzione delle due ali sud, non rappresenta particolari valenze storiche, ma piuttosto un insieme di interventi di edilizia funzionale/pratica, alle esigenze del precedente utilizzatore;

- con la Relazione, allegata all'istanza della committenza, sono descritte, in modo dettagliato, la sua composizione architettonica-strutturale ed il relativo stato conservativo e/o manutentivo, nonché le finalità, gli obiettivi e le caratteristiche progettuali plani-volumetriche;
- **la Variante consiste in:**
 - Cambio Grado di Protezione da 3 a 5
Data l'insussistenza di Interesse Culturale sull'intero complesso architettonico (Parere V.I.C. 947-P del 09/02/2022) e la inconsistenza strutturale del complesso, verificata con appositi sondaggi e prove in loco, si richiede il cambio di grado di protezione da 3 a 5 per l'Isotton, il Bombarda e l'ala sud-est così da poter intervenire nel complesso in modo complessivo consentendo di poter eseguire gli interventi necessari a raggiungere un livello sismico adeguato alla normativa vigente e un assetto planimetrico come in origine;
 - Aggiornamento del Piano - Art. 9 delle N.T.O.:
In virtù dell'insussistenza di Interesse Culturale sull'intero complesso architettonico (Parere V.I.C. 947-P del 09/02/2022), si richiede di aggiornare il P.I. e i suoi elaborati allegati.
In particolare, per il complesso edilizio va stralciato il riferimento dall'art. 9 delle N.T.O. al Piano e conseguente rimozione della linea rossa perimetrale presente nella Tavola dei Vincoli.
 - Identificazione sagoma limite:
Si propone una sagoma limite di intervento da inserire nel Piano, come indicata negli elaborati grafici. Questa riprende l'ingombro dell'insediamento originario, verificato con documentazione storica e in generale il progetto illustrato nell'istanza.
 - Indici Urbanistici Area:
Si propongono per quest'area di intervento i seguenti indici urbanistici:
ALTEZZA: L'altezza massima ad oggi esistente è di 13,80 m (da piano terra del Bombarda alla linea di colmo). Si propone di mantenere la stessa altezza come limite massimo di intervento.
VOLUME: Si propone di mantenere il volume limite corrispondente al volume del complesso attuale. Questo è di 5.500,00 mc.
- dal punto di vista della compatibilità geologica e idraulica ai fini urbanistici, il **Piano degli Interventi** nella **Carta delle Fragilità** classifica l'area come "**Area idonea a condizione**" (cfr. art. 24.1 – N.T.O. approvate ex D.C.C. n° 4 del 24.02.2021);
- sono dunque individuati i seguenti vincoli:
 1. Area ricadente nella fascia finale del PAMAG (Piano Area Massiccio del Grappa);
 2. Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 "Aree di notevole interesse pubblico";
 3. Vincolo sismico (art. 11 N.T.O. del PI vigente);
 4. Area ricadente all'interno della "Zona di Attenzione" come individuata nella "Carta della pericolosità idraulica" e nella classe di "Rischio medio (R2)" come individuata nella "Carta del rischio idraulico" come da Mappe contenute nel Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) adottato il 21.12.2021 dalla Regione del Veneto - Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, la Valutazione di Incidenza Ambientale non è dovuta, come da dichiarazione "**Dichiarazione non necessità V.Inc.A**" (ex allegato "E" alla D.G.R.V. 1400/2017), in atti ex prot. 1573 del 28.02.2024 ed allegate alla presente delibera;
- dovranno essere acquisiti/e, a corollario dell'atto di approvazione della variante di cui trattasi:
 1. ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R. n. 1646 del 07.08.2012 (per le parti non abrogate) e della D.G.R. n. 545 del 09/05/2022, degli **Indirizzi Operativi**/Parere nr. 259 del 14.10.2021/CR/VAS, nonché secondo delle **Istruzioni Operative**/Parere nr. 73 del 27.04.2023/CR/VAS, al fine di confermare l'esclusione della presente variante puntuale dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS),

in quanto coerente con il P.A.T.I., la "**Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale**" (VFSA),

2. la "**Dichiarazione non necessità Valutazione Compatibilità Idraulica**" (VCI) o **Asseverazione Idraulica**, ex D.G.R. n. 2948/2009, che confermi la non necessità della valutazione di compatibilità idraulica e dei pareri conseguenti altrimenti rilasciati dal **Consorzio di Bonifica Piave** e dalla Regione Veneto – U.O. **Genio Civile di Treviso**;
3. il **parere favorevole sismico o di compatibilità sismica dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso**, ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013 e dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001;

- la presente variante puntuale al Piano degli Interventi non influisce sulla quantità massima di consumo di suolo prevista dal Piano di Assetto del Territorio vigente, in quanto l'area rientra all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- per la variante puntuale di cui trattasi, si rende necessario seguire il procedimento indicato nel comma 8 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- essendo la una nuova variante (nr. 2 generale) al Piano degli Interventi vigente, allo stato attuale ferma alla fase istruttoria delle istanze pervenute in atti, i tempi ancora necessari per il suo perfezionamento e approvazione, non collimano con le esigenze della programmazione degli investimenti dell'istante;
- in generale, l'intervento di progetto di variante puntuale di cui trattasi ha la finalità di recuperare uno dei cosiddetti "COLMELLI DI POSSAGNO", laddove, nel territorio di Possagno ne sono pretesi diversi, a testimonianza del sistema insediativo originario del territorio. Questi, per l'appunto, sono identificati con il nome di "**Brioni**", "**Cunial**", "**Ex Piazza Sant'Albino**", "**Colmello dell'asilo**" e "**Masiere**";
- l'intervento si prefigura dunque come recupero dell'impianto urbano (colmello), ripristinando il sistema insediativo originario, rappresentativo della tipologia insediativa tipica dell'area pedemontana trevigiana;
- l'obiettivo è altresì recuperare l'antica piazza del paese, oggi scomparsa: "**Piazza S. Albino**", la quale si trovava proprio nell'ambito di intervento;
- la variante puntuale al piano degli interventi, di cui trattasi, è stata redatta in conformità agli obiettivi ed ai criteri espressi nel **Documento del Sindaco**;
- ai sensi della normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo – L.R. 14 del 06.06.2017 – e della successiva D.G.R. n. 668 del 15.05.2018, l'accoglimento delle istanze esterne agli "Ambiti di Urbanizzazione Consolidata", così come indicati nella "Tav.5" della Variante al P.A.T., consumano suolo: caso che non ricorre;

RICONOSCIUTO che, i presupposti e le caratteristiche progettuali proposte attribuiscono alla richiesta di variante puntuale evidente o rilevante interesse pubblico, in quanto saranno realizzati/e:

- una nuova piazza pubblica di connessione tra Tempio e plessi scolastici;
- un nuovo polo paesano per attività comuni;
- un allargamento della strada pubblica, a due corsie;
- la rivalutazione del centro storico;
- una diminuzione della volumetria esistente;
- il ripristino della antica Piazza Sant'Albino;
- la possibilità di visita del pozzo di fronte all'Isotton, in memoria dei tempi del fascismo, oggi intercluso;
- un progetto che potrà fungere da "volano" per la rivalutazione dell'intera area;
- l'opportunità di accogliere un ampio numero di persone nel centro storico e quindi di valorizzare le attività site nel centro storico e nell'intero territorio;
- il recupero dell'antico sistema insediativo/tipologico, delle cortine residenze/porticati tipici dei colmelli della pedemontana del Grappa;

RICONOSCIUTO, inoltre, che:

- l'art. 78 del D. Lgs. n. 267/2000, ai commi 2 e 4, dispone: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";
- l'orientamento del Consiglio di Stato, sez. IV, espresso nella recente sentenza n. 3663 del 10 maggio 2011 secondo il quale "con riguardo agli effetti dell'obbligo di astensione in sede di votazione dello strumento urbanistico dei consiglieri in posizione di conflitto di interessi ai sensi del citato art. 78, d.lgs. nr. 267 del 2000, questa Sezione si è già espressa nel senso della legittimità – proprio al fine di evitare difficoltà insormontabili nei Comuni di medie e piccole dimensioni – di una approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l'astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; si è aggiunto anche che in tale ipotesi a quest'ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto" (cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, nr. 4429 e sentenza TAR Veneto, sez. I, n. 4159/2003);

RITENUTO:

- pertanto, che alla luce degli orientamenti della giurisprudenza sopracitati, nel caso di specie, non occorre procedere a votazioni separate e frazionate in quanto trattasi di variante puntuale che interessa la proprietà della **Fondazione Basilio Martinelli O.N.L.U.S.**, ma si procederà ad una votazione della **variante puntuale n. 3** al piano degli interventi di Possagno senza la presenza di quei consiglieri che presentano un obbligo di astensione ai sensi del richiamato art. 78 del D. Lgs. n. 267/2000;
- necessario provvedere all'adozione della **variante puntuale n. 3** al piano degli interventi, nelle more dell'adozione/approvazione della variante generale, riconosciuto l'evidente **interesse pubblico** dell'intervento in oggetto;

VISTI e VISTE:

- lo studio di **MICROZONAZIONE SISMICA di 3° livello** ex prot. n. 0008749 del 11-12-2023;
- l'istanza della **Fondazione Basilio Martinelli O.N.L.U.S.** ex **prot. 1002 del 08.02.2024**, come integrata/rettificata ex **prot. n. 1296 del 19.02.2024** et **n. 1573 del 28.02.2024**;
- l'insussistenza di Interesse Culturale sull'intero complesso architettonico (Pareri V.I.C. 947-P del 09/02/2022 e Parere V.I.C. 948-P del 10/02/2022);
- i documenti relativi alla **Variante urbanistica nr. 4 (puntuale) al Piano degli Interventi** predisposta dall'U.T.C. e a firma del Responsabile del Servizio Area Tecnica, costituita dai seguenti allegati:
 - Relazione tecnica descrittiva variante puntuale al P.I.;
 - Tav. 1.1.1 – Carta dell'Uso del Suolo (individuazione ambito di variante su P.I. vigente);
 - Tav. 1.1.1 – Carta dell'Uso del Suolo (cartografia Vigente e di Variante);
 - Tav. 1.1.2 – Carta dei Vincoli;
 - Tav. 2.1.4 – Zone significative: Centro;
 - Tav. 3.1.5 – Centri storici – Destinazione d'uso del suolo: Centro, Masiere, Vardanega e Broi;
 - Tav. 3.3.7 – Centri storici – Ambiti d'Intervento: Centro, Masiere, Vardanega e Broi;
 - Tav. Fg. 9 – All. C-D-E;
- la **L.R. 23 aprile 2004, n. 11** (BUR n. 45/2004) e s.m.i., recante "**Norme per il governo del territorio**", in particolare **l'art. 18**;

- la normativa sul **consumo di suolo** ammesso nel territorio regionale: la **L.R. 06.06.2017 n. 14** e s.m.i. e la **D.G.R. n. 668 del 15.05.2018** et allegati;
- il **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** recante "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006), e s.m.i., in particolare la modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233;
- la normativa regionale in materia di VAS: la **D.G.R. n. 1646 del 07.08.2012** et allegato (per le parti non riferite alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009); la **D.G.R. n. 545 del 09/05/2022** et allegati (che ha revocato la D.G.R. n. 791 del 31.03.2009 et allegati, nonché abrogato anche la D.G.R. n. 1646 del 07.08.2012 e la D.G.R. n. 1717 del 03.10.2013 nelle parti richiamanti le ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009); gli **Indirizzi Operativi**, sulla verifica facilitata di sostenibilità ambientale, di cui al Parere nr. 259 del 14.10.2021 della Commissione Regionale VAS; le **Istruzioni Operative**, sulla procedura di verifica di assoggettabilità VAS, ex art. 12 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., di cui al Parere nr. 73 del 27.04.2023 della Commissione Regionale VAS;
- la normativa regionale in materia di VINCA: in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017 et allegati;
- la **D.G.R. n. 2948 del 06 ottobre 2009** et **allegato A** (Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici Modalità operative e indicazioni tecniche);
- l'**art. 89 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380**, l'**art. 66 della L.R. 07.11.2003 n. 27**, come modificato dalla **L.R. n. 7 del 28 aprile 2021** et **D.G.R. n. 378 del 30/03/2021**;
- la **D.G.R. n. 378 del 30 marzo 2021²**, et **Allegato "A"** circa le "Disposizioni sulla presentazione dei progetti e sulla procedure di autorizzazione per le zone sismiche e per gli abitati da consolidare";
- la **D.G.R. n. 1572 del 03 settembre 2013** recante "Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)";
- la **D.G.R. n. 899 del 28 giugno 2019** recante "Linee guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali. Chiarimenti e precisazioni sulle modalità applicative. Studi di Microzonazione Sismica Direttive per l'applicazione dei livelli di approfondimento";
- la **D.G.R. n. 1381 del 12 ottobre 2021** recante "Linee guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali. Modifiche alla D.G.R. 1572/2013 e chiarimenti sulle modalità applicative";
- la **Circolare Regionale n. 71886 del 16.02.2022**, avente ad oggetto "Chiarimenti sulle modalità di applicazione delle Linee Guida regionali per la redazione degli studi di Microzonazione sismica nel territorio regionale";
- l'**art. 39 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", rubricato "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio";
- la disciplina sugli enti locali: il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.; il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- le norme comunali: lo Statuto, i Regolamenti di Contabilità, sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e dei Controlli Interni;
- i documenti di pianificazione e programmatici dell'Ente di seguito elencati:
 - il **Piano Regolatore Generale**, ex D.C.C. n. 61 del 19.12.1988;
 - il **Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)** denominato "**Diapason**";
 - il **Piano degli Interventi** ex D.C.C. n. 40 del 29.11.2018;

² Recante "Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Approvazione delle nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare".

- la **Variante n. 1 al PATI**, ex D.C.C. nr. 03 del 24.02.2021;
 - la **Variante nr. 1 (generale) al Piano degli Interventi (P.I.)**, ex D.C.C. nr. 04 del 24.02.2021;
 - il **Documento programmatico al piano degli Interventi** (c.d. Documento del Sindaco), ex D.C.C. nr. 08 del 22.03.2023;
 - la **D.C.C. n. 22 del 12/09/2022** ad oggetto: “Presentazione delle linee programmatiche di mandato 2022-2027 ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000”;
 - la **D.C.C. n. 3 del 26/02/2024** ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026”;
 - la **D.C.C. n. 4 del 26/02/2024** ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
 - la **D.G.C. n. 26 del 11/03/2024** ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026”;
 - la **D.G.C. n. 37 del 31/03/2023** ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132”, Piano successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 31.05.2023;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

RICONOSCIUTA la competenza del consiglio comunale alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

RICHIAMATO l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di “... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

ACQUISITI rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

Uditi i seguenti interventi:

Il Presidente passa alla illustrazione del punto all’ordine del giorno. Afferma che l’adozione della presente variante puntuale è legata alla successiva variante legata all’intervento di predisposizione del nuovo centro di preparazione e recupero per gli atleti paralimpici insediato presso l’ex istituto alberghiero.

In questo caso viene riqualificata l’area dell’ex Piazza Pio X mediante un importante allargamento del sedime stradale, rendendo così pubblica la piazzetta all’interno. Oltre alla creazione di questo spazio pubblico, fruibile da tutti, vi sarà la riqualificazione di quello che è il pozzo di Case Isotton, dove è stata salvata la famiglia Garti e altre famiglie ebreo durante i rastrellamenti sul Grappa.

È quindi un interessante intervento che va a legarsi con l'altro intervento sopra citato, perché così tramite la presente riqualificazione si crea la porta di accesso a quelli che sono gli impianti sportivi dal lato nord in sicurezza dal cancello lato est.

Il Consigliere Ivano Zatta, interviene, per sottolineare si è passati da un grado di protezione 3 ad un grado di protezione 5 ed è favorevole a questo passaggio dal momento che la legge impone il salto di un punto.

Il Presidente chiarisce che l'acquisizione di un grado di protezione maggiore di un punto può essere disposta solo con determinazione del Responsabile tecnico, mentre per l'acquisizione di più gradi di maggiore tutela previsti dal vigente strumento urbanistico viene disposta con delibera consiliare.

Il bene soggetto alla presente variante non è bene vincolato e tutelato ai sensi del D.Lgs n. 42/2004. La valutazione di interesse culturale ha dato esito negativo.

Con la presente variante viene conservata casa Isotton, mentre vengono demolite e ricostruite le superfetazioni sul lato Bombarda per l'allargamento della strada.

Il Consigliere Ivano Zatta rileva che dal progetto c'è una riduzione di volumetria, mentre alla fine si si propone il mantenimento del volume. Ciò risulta essere antinomico.

Il Presidente chiarisce che nella proposta c'è una diminuzione di volume poi il progetto va adattato in base alle modifiche imposte dalla Soprintendenza. Ad ogni modo il massimo edificabile è pari alla volumetria attuale.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il punto n. 2 (ora 3) all'o.d.g.

A votazione palese per alzata di mano votano:

- A favore: 08
- Contrari: 00
- Astenuti: 02

A votazione palese per alzata di mano votano per la immediata eseguibilità:

- A favore: 10
- Contrari: 00
- Astenuti: 00

DELIBERA

- 1) di **RICHIAMARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente richiamate, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di **ADOTTARE** la **Variante n. 4** (puntuale), al **Piano** degli **Interventi** di Possagno, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, denominata "**Ex Case Isotton – Bombarda**", composta dagli elaborati riportati in premessa e depositati agli atti dell'U.T.C. con **prot. n. 2314 del 25.03.2024**:
 - Relazione tecnica descrittiva variante puntuale al PI
 - Tav. 1.1.1 – Carta dell'Uso del Suolo (individuazione ambito di variante su P.I. vigente);
 - Tav. 1.1.1 – Carta dell'Uso del Suolo (cartografia Vigente e di Variante);
 - Tav. 1.1.2 – Carta dei Vincoli;
 - Tav. 2.1.4 – Zone significative: Centro;
 - Tav. 3.1.5 – Centri storici – Destinazione d'uso del suolo: Centro, Masiere, Vardanega e Broi;
 - Tav. 3.3.7 – Centri storici – Ambiti d'Intervento: Centro, Masiere, Vardanega e Broi;
 - Tav. Fg. 9 – All. C-D-E;
- 3) di **PRENDERE ATTO** che, la **variante puntuale n. 4** al piano degli interventi, denominata "**Ex Case Isotton – Bombarda**":
 - a) consiste in:

- Cambio Grado di Protezione da 3 a 5
Data l'insussistenza di Interesse Culturale sull'intero complesso architettonico (Parere V.I.C. 947-P del 09/02/2022) e la inconsistenza strutturale del complesso, verificata con appositi sondaggi e prove in loco, si attua il cambio di grado di protezione da 3 a 5 per l'Isotton, il Bombarda e l'ala sud-est così da poter intervenire nel complesso in modo complessivo consentendo di poter eseguire gli interventi necessari a raggiungere un livello sismico adeguato alla normativa vigente e un assetto planimetrico come in origine;
 - Aggiornamento del Piano - Art. 9 delle N.T.O.:
In virtù dell'insussistenza di Interesse Culturale sull'intero complesso architettonico (Parere V.I.C. 947-P del 09/02/2022), si aggiorna il P.I. e i suoi elaborati allegati.
In particolare, per il complesso edilizio è stralciato il riferimento dall'art. 9 delle N.T.O. al Piano e conseguente rimozione della linea rossa perimetrale presente nella Tavola dei Vincoli.
 - Identificazione sagoma limite:
Si ridefinisce la sagoma limite di intervento da inserire nel Piano, come indicata negli elaborati grafici. Questa riprende l'ingombro dell'insediamento originario, verificato con documentazione storica e in generale il progetto illustrato nell'istanza.
 - Indici Urbanistici Area:
Si attuano per quest'area di intervento i seguenti indici urbanistici:
ALTEZZA: L'altezza massima ad oggi esistente è di 13,80 m (da piano terra del Bombarda alla linea di colmo). Si propone di mantenere la stessa altezza come limite massimo di intervento.
VOLUME: Si propone di mantenere il volume limite corrispondente al volume del complesso attuale. Questo è di 5.500,00 mc.
- b) si confermano i seguenti vincoli:**
- Area ricadente nella fascia finale del PAMAG (Piano Area Massiccio del Grappa);
 - Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 "Aree di notevole interesse pubblico";
 - Vincolo sismico (art. 11 N.T.O. del PI vigente)
 - Area ricadente all'interno della all'interno della "Zona di Attenzione" come individuata nella "Carta della pericolosità idraulica" e nella classe di "Rischio medio (R2)" come individuata nella "Carta del rischio idraulico" come da Mappe contenute nel Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) adottato il 21.12.2021 dalla Regione del Veneto - Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- c) dovranno essere acquisiti/e, a corollario dell'atto di approvazione della variante di cui trattasi:**
1. la "**Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale**" (VFSA),
 2. la "**Dichiarazione non necessità Valutazione Compatibilità Idraulica**" (VCI) o **Asseverazione Idraulica**, ex D.G.R. n. 2948/2009;
 3. il **parere favorevole sismico o di compatibilità sismica dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso**, ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013 e dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001;
- d) è conforme alle indicazioni contenute dal Documento del Sindaco**, ex D.C.C. nr. 08 del 22.03.2023, ai sensi del comma 1, dell'art. 18 della L.R. 23/04/2004, n.11;
- e) non presuppone la "Valutazione ambientale strategica" (VAS) o suo aggiornamento (degli effetti derivanti dalla attuazione della variante stessa, ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"), ai sensi dell'art. 4, della L.R. nr. 11/2004 e s.m.i., già acquisita in sede di approvazione del PATI;**
- f) presenta o possiede un interesse pubblico**, come articolato in narrativa;

- g) rispetta la legislazione e la pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, così come specificatamente stabilito nel Documento del Sindaco illustrato nel Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023;
- h) può essere subordinata alla corresponsione, se dovuto, del contributo straordinario ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. n. 380/2001 o ai criteri perequativi approvati con D.G.C.n.16 del 20/02/2019;
- i) rispetta i criteri di coerenza a livello:
- qualitativo, rispetto al Documento del Sindaco illustrato nel Consiglio Comunale del 27/03/2023;
 - quantitativo, rispetto al dimensionamento degli ATO del PATI approvato e alla quantità di consumo di suolo di cui la Variante al PATI, ai sensi della L.R. 14/2017;
- j) non confligge con i vincoli/invarianti/fragilità presenti sul territorio e con le indicazioni/prescrizioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata, sia dovuti ad infrastrutture o impianti, sia definiti dalle analisi idrogeologiche e dovranno prevedere elevati livelli di qualità progettuale (composizione architettonica, tipologie, impianti e strutture ad elevata efficienza, uso di energie rinnovabili, ecc.);
- k) stante il contenuto di rilevante interesse pubblico, è stata valutata favorevolmente, come previsto nel Documento del Sindaco illustrato nel Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023, in funzione:
- degli obiettivi di sostenibilità ambientale della proposta;
 - della riqualificazione del territorio derivante dall'intervento;
 - dell'equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiunto che la proposta determina;
 - dello sviluppo temporale del progetto in rapporto alla programmazione dell'Amministrazione: in particolare la proposta prevede anche uno sviluppo temporale per fasi, affinché sia facilmente attuabile il controllo di gestione delle scelte urbanistiche, che avranno ripercussioni sulla programmazione dei lavori pubblici e la fiscalità locale;
- 4) di **DARE ATTO** che:
- a) il Responsabile del Procedimento (ex artt. 5 e 6 L. 241/1990) è il **geom. Bernardo Dissegna**;
- b) sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis della L. n. 241/1990, 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 42 del D. Lgs n. 50/2016, sia in capo al responsabile del procedimento sia in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento;
- c) il presente provvedimento non contiene "**dati sensibili**" ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 a tutela della riservatezza dei dati personali con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 4, lettera d) del succitato D. Lgs, assumendo con la sottoscrizione del presente atto, esclusiva responsabilità a riguardo;
- 5) di **ACQUISIRE**, a corollario della successiva approvazione della variante di cui trattasi:
- a) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R. n. 1646 del 07.08.2012 (per le parti non abrogate) e della D.G.R. n. 545 del 09/05/2022, degli **Indirizzi Operativi/Parere** nr. 259 del 14.10.2021/CR/VAS, nonché secondo delle **Istruzioni Operative/Parere** nr. 73 del 27.04.2023/CR/VAS, al fine di confermare l'esclusione della presente variante puntuale dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto coerente con il P.A.T.I., la "**Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale**" (VFSA),
- b) la "**Dichiarazione non necessità Valutazione Compatibilità Idraulica**" (VCI) o **Asseverazione Idraulica**, ex D.G.R. n. 2948/2009, che confermi la non necessità della valutazione di compatibilità idraulica e dei pareri conseguenti altrimenti rilasciati dal **Consorzio di Bonifica Piave** e dalla Regione Veneto – U.O. **Genio Civile di Treviso**;
- c) il **parere favorevole sismico o di compatibilità sismica dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso**, ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013 e dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001;

- 6) di **ADEMPIERE** agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza di cui all'art. 39 del D. Lgs. nr. 33 del 04.03.2013, mediante pubblicazione della seguente deliberazione e di tutta la documentazione allegata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio";
- 7) di **DEPOSITARE** la presente variante entro 8 giorni dall'adozione a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
- 8) di **DEMANDARE** al Responsabile del servizio dell'Area Tecnica di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla Legge regionale n. 11 del 2004, ossia alla redazione del Quadro Conoscitivo, ai sensi dell'art. 11/bis della L.R. 11/2004, che verrà consegnato successivamente all'approvazione della Variante, per l'invio alla Giunta Regionale **ai fini del monitoraggio**;
- 9) di **DICHIARARE**, con separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA BRAZZALOTTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SINDACO
VALERIO FAVERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
